

Sommario: 1. *Oggetto e forma del pignoramento di partecipazioni di s.r.l.* – 1.1. (segue) *Il procedimento.* - 2. *Il pignoramento di azioni.* – 2.1. *Il pignoramento di azioni decartolarizzate.* - 2.2. *brevi cenni sulla nuova disciplina dell'espropriazione presso terzi di cui all'art. 548 e s. c.p.c.* - 2.3. *Il mancato coordinamento tra l'art. 543, n. 2, c.p.c., e le nuove norme sulla non contestazione.* - 3. *Il pignoramento di quote di società di persone.* - 3.1. *Il sequestro conservativo del creditore particolare del socio in caso di diritto di prelazione o di clausola di non cedibilità della quota.*

1. *Oggetto e forma del pignoramento di partecipazioni di s.r.l.*

Le partecipazioni sociali sono definite dalla prevalente giurisprudenza come posizioni contrattuali «obiettivate», caratterizzate da un autonomo valore di scambio, che consente di qualificarle come beni immateriali¹. Ne consegue che le quote sociali vanno annoverate tra i beni che possono essere aggrediti esecutivamente o assoggettati a misure cautelari poste a salvaguardia della garanzia patrimoniale del debitore².

A conferma di tale assunto va segnalato che dall'attuale art. 2471 c.c., in materia di espropriazione di partecipazioni di s.r.l.³, è possibile ricavare una puntuale definizione dell'oggetto del pignoramento, costituito da una «partecipazione» in luogo della originaria quota⁴. Questa innovazione ha inciso sulla tipologia di espropriazione da attuare: se il bene da aggredire non è un credito (*recte* una quota) vantato dal debitore verso un terzo, ma un bene immateriale, le forme da utilizzare non sono più quelle del pignoramento presso terzi⁵.

Anche se in chiave sistematica può affermarsi che l'espropriazione delle partecipazioni di s.r.l. segue le regole del pignoramento mobiliare diretto, è tuttavia

¹ Sulla pignorabilità della quota di s.r.l. come bene autonomo, v. da ultimo, Cass. 21 ottobre 2009, n. 22361, in *Giur. comm.*, 2010, 1112, con nota di PARMIGGIANI, *Natura e pignoramento della quota di s.r.l.*; e in *Il fall.*, 2010, 565, con nota di GASPERINI, *Espropriazione di quote e fallimento della s.r.l. terzo pignorato: inapplicabile l'art. 51 l. fall.* Segnatamente è stato affermato che si tratta di un bene immateriale «equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro a norma dell'art. 812 cod. civ.(...), la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti». Ciò senza che possa rilevare il fallimento della società, in quanto soggetto terzo rispetto al processo esecutivo, né - conseguentemente - l'art. 51 l. fall.

² Cass. 26 maggio 2000, n. 6957, in *Soc.*, 2000, 1331, con nota di COLLIA, *Sequestro giudiziario di quote di società a responsabilità limitata*.

³ Modificato, come noto, dal d. l.vo l 17 gennaio 2003, n. 6.

⁴ Per il regime anteriore alla novella del 2003, v. ACONE, *Note in tema di pignoramento di quote di società a responsabilità limitata*, in *Riv. es. forz.*, 2004, 628; CHIARLONI, *Il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata si esegue ora tramite iscrizione nel registro delle imprese*, in *Giur. it.*, 1995, IV, 15.

⁵ Resiste tuttavia un orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui ai fini della validità del pignoramento di quote di società a responsabilità limitata è comunque necessario che l'atto contenga tutti requisiti di cui all'art. 543 c.p.c., inclusa la citazione del debitore e del terzo a comparire per rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. alla presenza del debitore esecutato. Così Trib. Melfi, 13 gennaio 2010, in *Giust. civ.*, 2010, 1246, con nota critica di GASPERINI, *Persistenti disorientamenti giurisprudenziali in tema di pignoramento di partecipazioni in una società a responsabilità limitata*. Di quest'avviso, in passato, Cass. 4 aprile 1997, n. 2926, in *Giur. comm.*, 1999, 531, con nota di R. ROSSI, *Sull'espropriazione di quote di società a responsabilità limitata*.

evidente che le modifiche apportate all'art. 2471 c.c. sono così peculiari da configurare un procedimento esecutivo atipico, difforme da quelli tipizzati dal codice di rito.

1.1. (segue) *Il procedimento.*

Il pignoramento viene notificato al debitore a norma dall'art. 492 c.p.c. ed alla società, per essere poi iscritto e depositato nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio⁶. Tale notifica per un verso ha lo scopo di informare la società di un evento che incide sulla compagine sociale; dall'altro lato, estende alla medesima società l'effetto tipico del pignoramento di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito, evitando la distribuzione di utili al socio debitore pignorato⁷. L'atto di pignoramento deve contenere: l'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario rivolta al debitore, gli elementi che consentono l'identificazione della società e la specificazione del valore nominale della quota.

Poiché il pignoramento si perfeziona con la notifica al debitore è da questo momento - e non invece dall'iscrizione nel registro delle imprese - che decorre il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 497 c.p.c. per il deposito dell'istanza di vendita, pena l'inefficacia del pignoramento⁸. Considerato poi che il registro delle imprese è uno strumento di pubblicità soggettiva, si deve ritenere che l'iscrizione sia finalizzata a garantire l'opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento⁹.

Nulla dispone l'art. 2471 c.c. sulla nomina del custode, né sulle operazioni di stima. In relazione a quest'ultimo profilo sembra corretto affermare che il giudice dell'esecuzione procede, fuori udienza, alla convocazione dello stimatore per il conferimento dell'incarico, avvalendosi del subprocedimento di cui all'art. 173 *bis* disp.

⁶ Per completezza va segnalato che per gli amministratori il compito di annotare senza indugio il pignoramento nel libro soci, è venuto meno con la l. 28 gennaio 2009, n. 2 che ha soppresso l'ultimo inciso del primo comma dell'art. 2471 c.c.

⁷ Per Trib. Udine, 18 febbraio 2013, in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/soc.php?id_cont=8578.php la notifica del pignoramento alla società ha lo scopo di rendere ad essa opponibile il vincolo pignoratizio e di ottenere la collaborazione dell'amministratore con particolare riferimento alla annotazione nel libro soci. Nel senso che le forme da seguire sono quelle del pignoramento mobiliare diretto v. anche, ANDREONI, *L'esecuzione e le partecipazioni sociali*, in *Appunti dell'esecuzione civile*, a cura di Vincere, Padova 2012, 44 ss.; PARMIGGIANI, *Natura e pignoramento della quota di s.r.l.*, cit., 1116; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova 2009, 900 ss.

⁸ Trib. Parma (ord.), 20 maggio 2013, in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/soc.php?id_cont=9292.php.

⁹ Per Trib. Milano (ord.), 17 febbraio 2000, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, 318, l'iscrizione nel registro delle imprese svolge la medesima funzione della trascrizione del pignoramento immobiliare. Si discute in dottrina se, per quanto riguarda l'opponibilità degli atti dispositivi successivi al pignoramento della partecipazione, operi l'art. 2470 c.c. per il quale prevale colui che ha comprato dopo ma ha trascritto per primo, sempre che sia in buona fede (CORSINI, sub art. 2471, *Espropriazione della partecipazione*, in *Il nuovo processo societario. Commento al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 ed agli articoli 2378, 2409, 2471 c.c., con successive modifiche ed integrazioni fino al d. lgs. 6 febbraio 2004 n. 37*, diretto da Chiarloni, Bologna 2004, 1318); ovvero se trova applicazione il n. 1 dell'art. 2914 c.c. per il quale il pignoramento prevale sempre sugli atti iscritti successivamente, senza che rilevi lo stato soggettivo dell'acquirente (ACONE, *Note in tema di pignoramento* cit., 634).

att. c.p.c., sulla falsariga di quanto previsto per l'espropriazione immobiliare¹⁰.

Anche in riferimento alla nomina del custode trova applicazione la disciplina stabilita per il pignoramento immobiliare dall'art. 559 c.p.c., in forza del quale il debitore è custode *ex lege*, ma il giudice dell'esecuzione provvede alla sua sostituzione quando autorizza la vendita, sempre che non sia stata già disposta d'ufficio o su istanza del creditore pignorante o intervenuto. La ragione di simile impostazione risiede sul fatto che l'ufficiale giudiziario, sulla falsariga di quanto avviene nell'espropriazione immobiliare, non deve cercare, né scegliere i beni, ma soltanto notificare un atto predisposto dal creditore¹¹.

L'ordinanza del giudice che autorizza la vendita va notificata alla società a cura del creditore procedente o di altro intervenuto munito di titolo. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e difetta un accordo tra creditore, debitore e società, la vendita ha luogo all'incanto; ma essa è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente disposto ad offrire lo stesso prezzo: ciò in considerazione dell'*intuitus personae* che caratterizza le s.r.l.¹² In questa eventualità il giudice aggiudica il bene all'acquirente individuato dalla società, dopo aver revocato la precedente aggiudicazione; tale provvedimento che revoca o conferma l'aggiudicazione è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Le partecipazioni sociali non possono essere aggredite esecutivamente se gravate da un divieto assoluto di alienazione *ex art.* 2469 c.c., purché il vincolo di indisponibilità risulti da un atto di data certa, anteriore al pignoramento (ovvero alla sentenza dichiarativa di fallimento); tuttavia al socio è comunque consentito l'esercizio del diritto di recesso previsto da quest'ultima disposizione. Laddove poi l'atto costitutivo della società individui il fallimento quale causa di esclusione del socio *ex art.* 2473-*bis* c.c., la quota va liquidata secondo le norme sul diritto di recesso¹³.

In caso di fallimento del socio-debitore occorre procedere alla notifica della sentenza dichiarativa di fallimento alla società, affinché gli amministratori provvedano all'annotazione nel libro soci, ed all'iscrizione nel registro delle imprese; alla medesima società deve essere, inoltre, notificato il programma di liquidazione, così come approvato dal comitato dei creditori, nella parte in cui si prevede la vendita della quota¹⁴.

La sopravvenuta dichiarazione di fallimento della s.r.l. non determina, invece, l'improcedibilità (*recte* l'estinzione atipica) della procedura esecutiva, in quanto la società

¹⁰ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata* cit., 904.

¹¹ L'ufficiale giudiziario, pertanto, non può provvedere alla nomina del custode a norma dell'ultimo comma dell'art. 520 c.p.c: così ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto processuale civile*, a cura di Montesano e Arieta, Padova 2007, 880.

¹² Tra i vari contributi relativi alla disciplina dell'art. 2471 successiva alla modifica delle s.r.l. del 2003 si segnalano: CORSINI, sub *art.* 2471 cit., 1298; ID., *L'espropriazione forzata di una quota di società a responsabilità limitata tra diritto vigente e prospettive di riforma (con qualche accenno al pignoramento di azioni non emesse)*, in *Giur. it.*, 2003, 70 ss.; MANZO, sub *art.* 2471, *Espropriazione della partecipazione* in *La riforma del diritto societario. Società a responsabilità limitata*, a cura di Lo Cascio, VIII, Milano 2003, 121 ss.; SCOTTI, sub *art.* 2471. *Espropriazione della partecipazione*, in *Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al d. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*, a cura di Maffei Alberti, III, Padova 2005, 1867 ss.

¹³ Così ESPOSITO, *Il programma di liquidazione* cit., 270 ss.

¹⁴ AGOSTINELLI, sub *art.* 106, in *Codice del Fallimento*, a cura di Bocchiola e Paluchowsky, Milano 2009, 1202; NIGRO-VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., 244; PALUCHOWSKY, sub *art.* 106, cit., 994 ss.; RIEDI, *La liquidazione dei beni fallimentari*, in *Il diritto processuale del fallimento*, Torino 2008, 271.

fallita è soggetto diverso dal debitore esecutato; pertanto non può trovare applicazione l'art. 51 l. fall.¹⁵

2. Il pignoramento di azioni.

Nelle società per azioni le partecipazioni sociali sono rappresentate da quote liberamente trasferibili e solitamente rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito; esse possono, inoltre, essere oggetto di azione esecutiva, con la sola eccezione delle partecipazioni nelle società cooperative che, ai sensi dell'art. 2537 c.c., sono impignorabili finché dura la società.

Sul punto va segnalato che nei mercati regolamentati le s.p.a. non quotate possono anche avvalersi di strumenti finanziari non incorporati in documenti, né soggetti al regime di circolazione tipico dei titoli di credito, purché le azioni *decartolarizzate* vengano annotate su apposite scritture contabili¹⁶. Pertanto l'espropriazione forzata di tali beni segue forme diverse rispetto a quelle da attuare per le azioni *non decartolarizzate* (o *dematerializzate*.)

Con particolare riferimento alle azioni cartolarizzate il pignoramento si esegue mediante diretta apprensione della *chartula* da parte dell'ufficiale giudiziario *ex art.* 1997 c.c. e successivo deposito in cancelleria a norma dell'art. 520 c.p.c., nel rispetto delle regole stabilite per il pignoramento mobiliare presso il debitore. Laddove invece il titolo di credito sia detenuto da terzi (istituti bancari o altri gestori o intermediari autorizzati) il modello processuale di riferimento è quello dell'espropriazione presso terzi posto dagli artt. 543 ss. c.p.c.

Più in generale deve pure tenersi presente che la disciplina dell'espropriazione delle azioni deve essere coordinata con l'art. 2024 c.c., dove si stabilisce che gli effetti del pignoramento nei confronti dell'emittente e dei terzi si verificano solo in seguito alla duplice annotazione del vincolo sul titolo azionario e nel registro (*recte* libro soci). L'annotazione sui titoli è effettuata dall'ufficiale giudiziario se si trovano presso il debitore ed è il custode a chiedere alla società, dietro presentazione del titolo azionario pignorato, di eseguire l'annotazione anche sul libro soci. Quest'ultimo compito è invece svolto dal terzo pignorato quando l'espropriazione si è svolta con le forme del pignoramento presso terzi. Nella residuale ipotesi che l'oggetto del pignoramento sia costituito da titoli al portatore (le c.d. azioni di risparmio)¹⁷, il vincolo deve annotarsi solo sul titolo *ex art.* 1997 c.c.

¹⁵ Così Cass. 21 ottobre 2009, n. 22361 cit.

¹⁶ La "*dematerializzazione*" delle azioni è stata attuata con il d. l.vo 24 giugno 1998, n. 213 e sul punto la Cassazione ha avuto modo di affermare che si tratta di un meccanismo che «*supera la fisicità del titolo, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali (agli effetti, ad esempio, della costituzione in pegno), senza la movimentazione o addirittura neppure la creazione del supporto cartaceo; essa non elimina, però, anche la necessità dell'individuazione, a norma dell'art. 1378 cod. civ., attraverso meccanismi sia pure alternativi di scritturazione, del titolo stesso come bene immateriale, configurandosi, altrimenti, in relazione a questo, un credito e non più un titolo di credito*». Si tratta di Cass. 14 giugno 2000, n. 8107, in *Giur. it.*, 2001, 86, con commento di CALLEGARI, *Note in tema di dematerializzazione*. Più di recente quest'orientamento è stato confermato da Cass. 20 marzo 2003, n. 4079, in *Dir. fall.*, 2004, 397 e da Cass. 28 maggio 2007, n. 12479, in *Soc.*, 2007, 1351, annotata da COLAVOLPE, *Gestione "surrettizia" di portafoglio di investimento da parte di promotori finanziari*.

¹⁷ L'art. 1 della l. 239 del 1942 stabilisce, infatti, che i titoli azionari sono necessariamente nominativi, ad eccezione delle azioni di risparmio che possono anche essere al portatore.

2.1. Il pignoramento di azioni decartolarizzate.

Stante l'impossibilità di effettuare l'annotazione direttamente sul documento e di acquisire il cartaceo, il pignoramento (come pure l'apposizione di altri vincoli) delle azioni decartolarizzate si esegue esclusivamente con le registrazioni sugli appositi conti tenuti dagli intermediari, ai sensi del primo comma dell'art. 34 del d. l.vo 213/1998, nel rispetto delle forme dell'espropriazione presso terzi¹⁸.

A questo riguardo va pure segnalato che la *decartolarizzazione* può essere di tipo *forte* ovvero *debole*: in questa particolare (e residuale) ipotesi, il titolo cartaceo sussiste ma non è comunque idoneo alla circolazione, né consente al titolare l'esercizio dei diritti della partecipazione sociale¹⁹. Si aggiunga che tra queste due categorie sussistono intrinseche differenze: gli strumenti finanziari parzialmente *decartolarizzati* integrano, in realtà, una particolare forma di (duplice) deposito che avviene presso l'intermediario finanziario e successivamente presso la società di gestione accentrata. Segnatamente, il titolare delle azioni deposita il titolo cartaceo presso un intermediario finanziario che apre un conto a favore del proprio cliente e provvede a registrare l'operazione sulle scritture contabili, indicando anche le diverse tipologie di titoli azionari. Anche l'intermediario provvede a depositare le azioni presso la società di gestione accentrata (nella specie Monte Titoli s.p.a) che a sua volta apre un conto a favore dell'intermediario (e non del titolare delle azioni) e indica la tipologia di azioni che le sono state affidate da quel determinato intermediario.

Con particolare riferimento ai vincoli (ad es. sequestri e pignoramenti), essi si costituiscono, *ex art. 83 octies* T.u.f., nei confronti del titolare della partecipazione, per mezzo di «registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario» che ha facoltà di accendere specifici conti destinati alla «costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati»²⁰. In ogni caso, laddove il depositante ritiri gli strumenti finanziari, l'intermediario è tenuto ad indicare il vincolo sul certificato *ex art. 87*, secondo comma, t.u.f.

Quanto alle modalità del pignoramento va detto che nei confronti dei depositari

¹⁸ Il secondo comma della disposizione prevede inoltre che l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo (sequestro o pignoramento) «in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari». Il comma successivo impone, inoltre, all'intermediario di comunicare tutte le registrazioni dei vincoli «all'emittente nei casi e nei termini previsti dalla legge».

¹⁹ Che la maggior parte degli strumenti finanziari seguono il regime della dematerializzazione *forte* è una conseguenza del primo comma dell'art. 28 del d. lgs. n. 213 del 1998, nonché dal primo comma dell'art. 83 *bis*, t.u.f. (modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18 giugno 2012) per il quale gli strumenti finanziari, se negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani «non possono essere rappresentati da documenti». Non solo. Per il secondo comma dell'art. 83 *bis* il Regolamento (di attuazione e dei servizi) adottato da Consob e Banca d'Italia *ex art. 81* t.u.f., può disporre che strumenti finanziari privi delle caratteristiche di cui al primo comma dell'art. 83 surrichiamato siano assoggettati alla disciplina della decartolarizzazione forte. Inoltre per il terzo comma della medesima disposizione, anche la società emittente ha facoltà di avvalersi del regime della decartolarizzazione forte per i propri strumenti finanziari.

²⁰ Con la precisazione che l'intermediario, in questo caso, è direttamente responsabile laddove non abbia osservato le istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari a norma del secondo comma dell'art. 83 *octies* t.u.f.

vanno eseguiti gli stessi adempimenti stabiliti dagli artt. 599 e 600 c.p.c. per i comproprietari, come espressamente stabilito dall'art. 87 T.u.f: ciò sul presupposto che il diritto del titolare degli strumenti finanziari depositati presso l'intermediario è assimilabile ad un diritto di comproprietà su una quota della stessa tipologia di beni depositati presso la società di gestione accentrata (Monte Titoli s.p.a.)

In difetto di ulteriori indicazioni sembra dunque necessario, per l'espropriazione forzata degli strumenti finanziari, avvalersi delle forme di cui all'art. 543 ss. c.p.c., atteso che la collaborazione dell'intermediario costituisce un elemento indispensabile di tale pignoramento.

2.2. Brevi cenni sulla nuova disciplina dell'espropriazione presso terzi di cui all'art. 548 e s. c.p.c.

Per ricostruire correttamente il procedimento da seguire per l'espropriazione delle azioni detenute da terzi occorre pure tenere presente che la l. 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. legge di stabilità del 2013) ha riscritto gli artt. 548 e 549 c.p.c., incidendo significativamente sul ruolo svolto dal terzo pignorato e sull'accertamento dei suoi obblighi nei confronti del debitore principale²¹.

L'attuale regime prevede che se l'esecuzione ha per oggetto somme dovute a titolo di stipendio, salario o per altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, e il *debitor debitoris* non compare all'udienza, il credito deve ritenersi non contestato, a norma del primo comma dell'art. 548 c.p.c. Laddove, invece, i beni siano di altra natura e il terzo non sia comparso, il giudice fissa un'ulteriore udienza, sempre che il creditore procedente affermi di non aver ricevuto la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.

Se il terzo (al quale l'ordinanza deve essere notificata almeno dieci giorni prima della nuova udienza) non compare, il credito²², ai sensi del secondo comma dell'art. 548 c.p.c., si considera non contestato. In entrambi i casi la mancata comparizione consente al giudice di assegnare i crediti o vendere i beni, a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c., senza necessità di disporre un accertamento giudiziale sull'effettivo obbligo del terzo²³. La collaborazione non costituisce più, dunque, una mera facoltà del *debitor debitoris*, quanto piuttosto un vero e proprio onere²⁴, posto che: a) la sua mancata dichiarazione

²¹ Allo scopo di potenziare l'utilizzo della posta elettronica certificata sono stati, inoltre, modificati: a) il secondo comma dell'art. 543 c.p.c. ove si stabilisce che l'atto di pignoramento deve contenere anche l'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; b) il primo comma dell'art. 547 c.p.c. che consente al terzo, nei casi previsti dalla legge, di rendere la dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente ovvero di trasmetterla a mezzo di posta elettronica certificata. Sulla circostanza che l'omessa indicazione della Pec da parte del creditore procedente non incide sulla validità dell'atto di pignoramento, in mancanza di sanzioni espresse, SALETTI, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, in <http://www.judicium.it/admin/saggi/443/A.%20Saletti.pdf>

²² Ovvero il possesso di beni mobili di proprietà del debitore.

²³ Seppure la mancata comparizione vincola il giudice ad assegnare le somme, non sembra tuttavia che l'ordinanza possa pronunciarsi in caso di nullità del pignoramento (si pensi, ad esempio, al venir meno dell'esecutività del titolo).

²⁴ Già TRAVI, *Espropriazione presso terzi*, in *Noviss. Digesto it.*, Torino 1960, VI, p. 960 ss., sosteneva che il terzo avesse il dovere di comparire e di rendere la dichiarazione, pur in difetto di una sanzione correlata all'inadempimento di tale obbligo. Di contro, per CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, III, Roma 1951, p. 57, il primo comma dell'art. 547 c.p.c. configurava un mero onere, mentre il secondo

comporta il riconoscimento dell'obbligazione nei confronti del debitore²⁵; e *b*) l'ordinanza d'assegnazione è assimilabile ad un provvedimento di condanna, pur in mancanza di un accertamento giudiziale sull'obbligo del terzo²⁶.

La nuova normativa non tiene conto delle gravi conseguenze prodotte dalla mancata comparizione, né consente al giudice di rinviare l'udienza per consentire al terzo di rendere la dichiarazione in un secondo momento²⁷. Avverso l'ordinanza emessa nonostante le irregolarità delle operazioni di notifica, il *debitor debitoris* può reagire con l'opposizione *ex art.* 617 c.p.c., dimostrando di non avere avuto tempestiva conoscenza del pignoramento²⁸. Stesso discorso va fatto se il ritardo sia stato determinato da altre cause a lui non imputabili, come il caso fortuito o la forza maggiore.

Quanto alla consapevolezza degli effetti della mancata dichiarazione, sembra necessario l'avvertimento al terzo che, se non compare, le affermazioni del creditore si hanno per riconosciute, come previsto a favore dell'intimato nella convalida di sfratto, ai sensi del terzo comma dell'art. 660 c.p.c.²⁹ Sicché, in difetto di tale avvertimento, il giudice non può ordinare l'assegnazione o la vendita del bene; a ritenere diversamente l'attuale primo comma dell'art. 548 c.p.c. risulterebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.³⁰

comma della medesima disposizione, in materia di sequestri precedentemente eseguiti presso il terzo o cessioni già notificate, dava luogo ad un vero e proprio obbligo. VACCARELLA, *Espropriazione presso terzi*, cit., p. 114 ss., era invece dell'avviso che il terzo avesse piuttosto la facoltà di rendere la sua dichiarazione in sede esecutiva ovvero di astenersene, imponendo così al creditore l'accertamento del credito nel giudizio di cui all'art. 549 c.p.c.

²⁵ Per SALETTI, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, cit., p. 4, posto che il principio di non contestazione presuppone la qualifica di parte, va escluso che l'espressione *non contestato* possa riferirsi ad un soggetto che non riveste tale qualifica, indicando più semplicemente il riconoscimento del debito da parte del terzo.

²⁶ Sulla natura cognitiva del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, v. SALETTI, *Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, p. 996. Per ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, a cura di Vocino, Milano 1964, III, p. 188, non era possibile ricostruire in maniera univoca il giudizio di accertamento. Se il terzo fosse comparso per rendere la dichiarazione, andava escluso che la citazione aprisse un giudizio volto ad accertare il credito. Di contro, nell'ipotesi di mancata comparizione o contestata dichiarazione, si configurava un vero e proprio processo di merito, instaurato dalla citazione del terzo, contenente – sia pure implicitamente – una domanda condizionata alla mancata o contestata dichiarazione. Nel senso che l'istanza *ex art.* 548 c.p.c. configurasse una domanda giudiziale che dà origine ad un rapporto di cognizione nell'ambito del processo esecutivo, v. Cass., 10 novembre 1979, n. 5798, in *Giur. it.*, 1980, I, p. 842.

²⁷ Va comunque escluso che l'ordinanza d'assegnazione o vendita possa disporsi in presenza di vizi nella notifica oppure quando appaia probabile che il terzo non abbia reso la dichiarazione per caso fortuito o forza maggiore (scioperi, calamità naturali, astensione dalle udienze di avvocati, ed altro). In queste ipotesi il giudice, valutati gli atti di causa, deve ordinare la rinnovazione della notifica e, ad un tempo, fissare la nuova udienza.

²⁸ E non dell'ordinanza di assegnazione come si legge nel terzo comma dell'art. 548 c.p.c.

²⁹ Anche il n. 7 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c. impone che il convenuto sia avvertito delle conseguenze della sua mancata, tempestiva costituzione; e il primo comma dell'art. 640 c.p.c. prevede che l'ingiunto sia informato della possibilità di fare opposizione. E va pure segnalato che per il terzo comma dell'art. 492 c.p.c. il debitore, al momento del pignoramento, deve essere edotto della possibilità di avvalersi della conversione *ex art.* 495 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione.

³⁰ Tanto più ove si consideri che la Suprema Corte ha costantemente affermato che il giudice è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di

Laddove sia stata contestata la dichiarazione resa dal terzo, il giudice dell'esecuzione, a norma del primo comma dell'art. 549 c.p.c., provvede con ordinanza, opponibile *ex art.* 617 c.p.c.

Nulla si prevede per l'eventualità che il terzo, seppur comparso, non abbia reso la dichiarazione. Sul punto è stato correttamente affermato che l'applicazione del principio della non contestazione ad un soggetto che, come il terzo pignorato, non è parte del giudizio deve considerarsi eccezionale³¹. Sicché, se si esclude un'interpretazione estensiva o analogica, il rifiuto del terzo, presente in udienza, di rendere la dichiarazione dovrebbe impedire al giudice di ordinare l'assegnazione³².

2.3. Il mancato coordinamento tra l'art. 543, n. 2, c.p.c., e le nuove norme sulla non contestazione.

La non contestazione del terzo, a norma dell'art. 548 c.p.c., ha ad oggetto la sussistenza dell'obbligo «*nei termini indicati dal creditore*». Spesso però accade che il creditore procedente non sia in grado di indicare l'esatto ammontare delle somme dovute dal terzo, né di specificare il titolo del credito o i beni dovuti; per non dire dei pignoramenti dal contenuto assolutamente generico, notificati a più soggetti, nella prospettiva di individuare l'eventuale *debitor debitoris*.

Si aggiunga che il n. 2 del secondo comma dell'art. 543 c.p.c. non è stato modificato e consente ancora al creditore procedente di indicare sommariamente (nell'atto di pignoramento) le cose o le somme dovute dal terzo, rimettendo al terzo il compito di precisare le somme dovute o i beni di proprietà del debitore³³. Deve però essere segnalato che la mancata contestazione, e più in generale una condotta omissiva, non può sostituire la collaborazione (*recte* dichiarazione) del terzo, per la particolare funzione che le attribuisce proprio l'art. 543, n. 2, c.p.c.

Il mancato coordinamento tra questa norma e i nuovi artt. 548 e 549 c.p.c. impedisce dunque che la *fiction iuris* operi laddove l'atto di pignoramento risulti eccessivamente generico; in questi casi, infatti, il giudice dell'esecuzione non è in condizione di ordinare l'assegnazione di specifici crediti, né la vendita di determinati beni. Quando poi il creditore procedente si sia limitato ad indicare la natura del rapporto giuridico tra debitore e terzo, omettendo di specificare il bene (e/o le somme dovute) e questi non sia comparso, il giudice può soltanto ritenere ammessa l'esistenza del rapporto, ma non è in

cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva; questi deve dunque rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo, sia la sua sopravvenuta caducazione. Con la precisazione che entrambe le ipotesi determinano la caducazione degli atti compiuti con effetto *ex tunc*, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce il presupposto dell'azione esecutiva stessa. Così, *ex multis*, Cass. 13 luglio 2011, n. 15363; Cass. 28 luglio 2011, n. 16610; Cass. 9 luglio 2001, n. 9293, tutte edite in <http://www.italgiure.giustizia.it>.

³¹ A conferma di tale impostazione deve essere evidenziato come nell'art. 663 c.p.c. il legislatore abbia stabilito espressamente che gli effetti della mancata comparizione coincidono con quelli della mancata opposizione.

³² SALETTI, *op. loc. cit.*

³³ Tant'è che TARZIA, *L'oggetto del processo di espropriazione*, Milano 1961, p. 321, ha segnalato come la dichiarazione del terzo comporti una trasformazione dell'oggetto dell'espropriazione da *oggetto* semplicemente affermato dal pignorante ad *oggetto certo*, ovvero da *oggetto generico* a *oggetto specifico*.

condizione di pronunciare l'ordinanza d'assegnazione o vendita³⁴; con la precisazione che il *quantum* (o il bene) effettivamente dovuto, non coincide sempre con l'importo del credito (o con il bene) per il quale si procede³⁵. Per queste ragioni quando il creditore abbia indicato genericamente nell'atto di pignoramento che il terzo detiene titoli azionari del debitore, senza precisare la società emittente né il valore nominale della quota, il giudice dell'esecuzione non è in condizione di ordinare la vendita o l'assegnazione che a norma dell'art. 552 c.p.c. avviene con le modalità stabilite per l'espropriazione mobiliare diretta. Laddove poi il giudice autorizzi egualmente la vendita dei titoli azionari, il provvedimento finirebbe per avere un contenuto talmente generico da non poter essere eseguito, salva l'ipotesi della collaborazione del terzo.

3. *Il pignoramento di quote di società di persone.*

Nelle società di persone (s.n.c. e s.a.s.), tutti i soci rispondono per le obbligazioni sociali (escluso i soci accomandanti che sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta) anche con il proprio patrimonio. La responsabilità personale ha però carattere sussidiario, atteso che i creditori sociali, ai sensi dell'art. 2304 c.c., non possono pretendere il pagamento dei propri crediti dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale; e ciò indipendentemente dal fatto che la società sia in liquidazione³⁶.

Discorso diverso va fatto quando l'azione esecutiva viene esercitata sulle quote di società di persone per un debito personale del socio. Da sempre si ritiene che le quote

³⁴ Recentemente Cass. SS. UU., 2 luglio 2012, n. 11066, in *Guida dir.*, 2012, p. 52 ss., con nota critica di CAPPONI, *Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?*, in *Corr. giur.*, 2012, p. 1169 ss.; e in *www.judicium.it*, con nota critica di DELLE DONNE, *In morte della regola "nulla executio sine titulo": impressioni su S.U. n. 11067/2012*, e di SASSANI, *Da "normativa autosufficiente" a "titolo aperto". Il titolo esecutivo tra corsi, ricorsi e nomofilachia*, ha stabilito che può essere considerato valido titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c., anche il provvedimento di condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, purché determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative o mediante semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti in causa e non contestati dall'altra parte. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che il giudice, ove la contestazione formulata da una delle parti circa la indeterminatezza del credito indicato nella sentenza, risulti generica o non sussista, deve invitare le parti a discutere la questione e ad integrare le proprie difese anche sul piano probatorio e non può, pertanto, dichiarare d'ufficio che al credito accertato nel provvedimento giurisdizionale fatto valere come titolo esecutivo mancano gli elementi richiesti dall'art. 474 c.p.c. Nella specie va, per completezza, segnalato che il titolo esecutivo che fondava l'espropriazione consisteva in una condanna a pagare una somma imprecisata, né precisabile con calcoli aritmetici. Il tribunale aveva pertanto dichiarato l'inidoneità del titolo in difetto dell'esatta determinazione dell'oggetto del credito (e dell'ammontare della somma di denaro dovuta), nonché degli elementi di fatto utili a determinarlo.

³⁵ Né va trascurato che se si consentisse al giudice dell'esecuzione di assegnare le somme nei limiti del credito portato dal titolo esecutivo, si produrrebbero altri inconvenienti come l'impossibilità per il giudice dell'esecuzione di calcolare la misura del credito effettivamente pignorabile. In altre parole, senza una preventiva specificazione da parte del creditore o del terzo dell'importo della retribuzione o della pensione, il giudice non è in condizione di assegnare il quinto della differenza tra le somme erogate dal datore di lavoro (o l'ente previdenziale) ed il minimo vitale garantito al debitore.

³⁶ Per Cass., 16 settembre 2004, n. 18653, il rapporto di sussidiarietà che lega la responsabilità dei soci di società di persone alla responsabilità della società, chiamata a rispondere per prima dei debiti sociali, non esclude che soci e società possano essere debitori solidali rispetto alla stessa obbligazione, seppure in grado diverso.

delle società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) non possano, invece, essere espropriate finché non si verifichi lo scioglimento della società o del rapporto limitatamente al socio debitore (artt. 2270, 2289 e 2305 c.c.). La conclusione, seppure non esplicitamente codificata, si fonda sulla disciplina delle società personali³⁷ e, in particolare, sul fatto che i rapporti tra i soci sono caratterizzati da un elemento fiduciario (il cd. *intuitus personae*), che consente il trasferimento della partecipazione sociale solo con il consenso di tutti i soci (o di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale)³⁸.

Da tempo alcune corti di merito hanno tentato di incrinare questo principio, riconoscendo al creditore particolare del socio la legittimazione a pignorare la quota anche quando la società non è in liquidazione, posto che l'espropriazione forzata può «limitarsi agli atti iniziali della procedura, che sostanzialmente hanno carattere conservativo»³⁹. Tuttavia, secondo questa impostazione, il pignoramento, seppure efficace, rimane condizionato all'effettiva liquidazione della quota del socio.

Stando ad un diverso orientamento la tutela del creditore particolare del socio (di società di persone) sarebbe invece affidata all'art. 700 c.p.c. Premessa l'impignorabilità,

³⁷ Nelle società semplici, il creditore può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore, a norma del secondo comma dell'art. 2270 c.c., sempre che il patrimonio del socio sia insufficiente a garantirne la soddisfazione. Per le società in nome collettivo e nella società in accomandita semplice, il creditore può opporsi alla proroga della società *ex art.* 2307 c.c. ove si dispone, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'obbligo della società di provvedere alla liquidazione della quota del socio debitore. In entrambe le fattispecie è comunque necessario instaurare un giudizio ordinario di cognizione.

³⁸ Si è affermato che l'espropriazione della quota, comportando l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto indipendentemente dalla volontà degli altri soci, determinerebbe un elemento di "novità" incompatibile con i caratteri di tale tipo di società. Per queste ragioni App. Milano 23 marzo 1999, in *Giur. it.*, 2000, I, 1, 295 ed in *Vita Not.*, 2000, 388, ha escluso l'ammissibilità del sequestro conservativo di quote di società in accomandita semplice. Di avviso contrario RIVOLTA, *La partecipazione sociale*, Milano, 1964, 375.

³⁹ Trib. Firenze, 4 marzo 1960, in *Foro it.*, 1961, I, 2025; e in *Riv. Soc.* 1961, 296, con osservazioni adesive di AULETTA. Nello stesso senso anche App. Firenze 17 marzo 1967, in *Dir. fall.*, 1967, II, 651 e Trib. Monza, 8 maggio 2000, in *Giur. comm.*, 2001, II, 673, che ha riconosciuto l'espropriabilità della quota di liquidazione che spetterà al socio in seguito allo scioglimento del rapporto, con differimento dell'effetto satisfattivo al momento della liquidazione della società, quando la società sarà chiamata, su istanza del creditore, a rendere la dichiarazione al fine di verificare l'effettivo valore della quota.

Di avviso contrario Trib. Milano, 2 febbraio 1966, in *Giur. it.*, 1966, I, 293, per il quale la legittimità del pignoramento di quota di società di persone non può essere ritenuto un atto conservativo. Anche Cass. 26 giugno 1976, n. 2409, in *Giust. civ.* 1977, I, 144, ha affermato che il pignoramento della quota sociale di un socio accomandatario di una società in accomandita non è consentito: il giudice non può, infatti, autorizzare il creditore procedente a compiere gli ulteriori atti di espropriazione del credito del socio accomandatario nella futura liquidazione della società. In dottrina (SCHERMI, *Gli atti conservativi che il creditore del socio di una società di persone può compiere sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione: individuazione della misura cautelare*, in *Giust. civ.*, 1977, I, 144) è stato rilevato che il sequestro conservativo ed il pignoramento non sono consentiti sulle quote di società di persone poiché presuppongono l'esistenza, *pendente societate*, di un diritto di credito del socio verso la società o di un diritto reale su beni che compongono il patrimonio sociale. In altre parole il pignoramento finirebbe per colpire un diritto inesistente che sarebbe autonomo e determinato solo, ed eventualmente, al momento dello scioglimento della società o della cessazione del rapporto socio-società.

durante societate, sia della quota del socio (perché non liberamente trasferibile)⁴⁰, sia dell'eventuale futura quota di liquidazione, si è sostenuto che il creditore particolare del socio possa chiedere un provvedimento urgente per: *a)* impedire, in frode ai propri interessi, che vengano poste in essere operazioni sociali dirette a ridurre o azzerare il valore della futura quota di liquidazione; e *b)* assicurare, successivamente alla liquidazione, la conservazione di beni o somme eventualmente attribuite al debitore-socio⁴¹.

Della questione si è occupata anche la Suprema Corte che ha ritenuto legittimo il pignoramento di quote di una società in accomandita semplice, laddove lo statuto preveda la libera cedibilità delle stesse⁴². La Cassazione ha, difatti, stabilito che le quote delle società personali, liberamente trasferibili, possono essere oggetto d'espropriazione forzata, perché «viene a mancare la ragione che, nelle previsioni del legislatore, ne giustifica l'inespropriabilità, in deroga al principio sancito in via generale dall'art. 2740 c.c.»; né potrebbe rilevare la circostanza che la libera circolazione della quota sia limitata – in sede statutaria – dall'attribuzione di un diritto di prelazione a favore degli altri soci⁴³.

3.1. *Il sequestro conservativo del creditore particolare del socio in caso di diritto di prelazione o di clausola di non cedibilità della quota.*

L'orientamento che nega al creditore particolare del socio l'azione esecutiva quando lo statuto non prevede la libera cedibilità della quota finisce per consentire al debitore-socio di eludere il principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.

Se si può essere d'accordo sulla impignorabilità della (futura ed eventuale) somma spettante al socio di una s.a.s. (derivante dalla liquidazione della sua quota non liberamente trasferibile), a conclusioni parzialmente diverse deve giungersi per il sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c.

In primo luogo va considerato che tale misura cautelare non determina, *pendente societate*, un'aggressione esecutiva della partecipazione societaria del debitore, ma soltanto della quota eventualmente spettante al debitore-socio al momento della liquidazione. Le

⁴⁰ Deve pure rilevarsi che l'impignorabilità della quota non è prevista a tutela dei creditori sociali atteso che la liquidazione della quota comporta la diminuzione del patrimonio sociale e non rappresenta certo un vantaggio per tali soggetti; essa è invece posta a protezione dei soci, stante la particolare rilevanza che l'individualità di ciascuno di essi assume nei reciproci rapporti.

⁴¹ DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1995, p. 131, SCHERMI, *Gli atti conservativi* cit., 296; Trib. Ravenna, 12 aprile 1994, in *Foro it.*, 1995, I, 1051.

⁴² Cass. 7 novembre 2002, n. 15605, in *Riv. dir. comm.*, 2004, 193, con nota di VESSIA, *Tutela cautelare ed espropriativa a favore del creditore particolare nelle società di persone in riferimento alla quota attuale*; e in *Soc.*, 2003, 707, con nota di FUSI, *Assoggettabilità della quota di partecipazione del socio di s.a.s. a sequestro conservativo*.

⁴³ Per la Cassazione la previsione di un diritto di prelazione, in realtà, non incide sul potere di uscita del socio dalla società, trattandosi piuttosto di una mera limitazione alla selezione degli aspiranti soci. Movendo da tale assunto la Corte ha censurato la decisione dei giudici di appello nella parte in cui hanno ritenuto che la clausola di prelazione salvaguardi l'elemento personalistico della società. Per vero ciò si verifica nelle sole società di capitali dove l'*intuitus personae* è tendenzialmente irrilevante, perché organizzate con criteri capitalistici; non così quando la clausola riguardi, invece, una società di persone dove il rilievo dell'individualità dei singoli soci è così accentuato da richiedere per il trasferimento delle quote il consenso di tutti soci (o di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2322 c.c.). Di qui la corretta affermazione della Corte che l'inserimento nello statuto di una clausola di prelazione comporta una degradazione del ruolo della volontà degli altri soci.

misure cautelari conservative sono, infatti, caratterizzate da una propria autonomia rispetto al processo esecutivo, dal quale si differenziano per natura e funzione⁴⁴.

Si aggiunga che il sequestro conservativo costituisce un rimedio di carattere preventivo a tutela del c.d. *diritto di garanzia generica* (in forza del quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri): l'art. 671 c.p.c. consente, infatti, al creditore senza titolo esecutivo che, nelle more del giudizio di merito, teme di perdere la garanzia del proprio credito, di sottrarre temporaneamente il bene alla disponibilità (materiale e giuridica) del debitore⁴⁵. E va pure rilevato che la non trasferibilità (o la non attuale liquidazione) della quota esclude la conversione del sequestro in pignoramento, ma non impedisce al giudice della cautela di concedere il provvedimento richiesto: il sequestro tutela, infatti, il diritto di credito al momento della futura attuazione e, dunque, al momento della pronuncia di condanna e della liquidazione della quota.

A riprova della correttezza di tale assunto va detto che il sequestro può essere concesso su un bene futuro ed eventuale sia perché viene assimilato alla c.d. *condanna in futuro a prestazione condizionata* (che può essere eseguita dopo il verificarsi di un determinato evento), sia perché il giudice della cautela può revocare il sequestro ogni volta che i suoi presupposti vengono meno. In altri termini, per il creditore ricorrente la non trasferibilità (o la non attuale liquidazione) della quota determina gli stessi effetti di una condizione sospensiva⁴⁶.

Rimane comunque fermo che per la concessione della misura conservativa il giudice deve valutare: *a*) la sussistenza del *fumus boni iuris*, vale a dire la qualità di creditore particolare del socio e la mancanza di altri beni idonei a soddisfare il credito vantato dal ricorrente; nonché *b*) in riferimento al *periculum in mora*, l'effettiva (ed attuale) capacità patrimoniale del debitore, che deve ritenersi compromessa ogni volta che sui beni del debitore siano state iscritte ipoteche ovvero compiuti atti dismissivi⁴⁷.

⁴⁴ Se lo scopo dell'espropriazione è assicurare al creditore un'utilità corrispondente al contenuto del diritto sostanziale, la natura cautelare conservativa riposa sulla strumentalità di tali provvedimenti alla pronuncia di merito, *ex artt.* 669 *bis* ss. c.p.c. e, al contempo, richiede la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Di contro, nell'espropriazione forzata il provvedimento di condanna è stato già reso e, nel caso di titoli esecutivi stragiudiziali, il diritto della parte che propone la domanda esecutiva è comunque consacrato nel documento. In arg. v. PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela cautelare nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 1987, I, 111.

⁴⁵ La sottrazione è materiale in quanto il bene è sottoposto a custodia e, al contempo, giuridica atteso che l'eventuale alienazione o altri atti dispositivi da parte del debitore sono inopponibili al creditore sequestrante e, quindi, caratterizzati da inefficacia relativa al pari del pignoramento.

⁴⁶ Da un punto di vista sostanziale va avvertito che la tutela cautelare può avere ad oggetto oltre ai crediti non certi ed illiquidi, da accertare e liquidare in un apposito giudizio, anche i crediti inesigibili, perché non è scaduto il termine dell'adempimento ovvero quelli sottoposti a condizione (sia sospensiva sia risolutiva). In questo senso CONTE, *Il sequestro conservativo nel processo civile*, Torino 2000, 48 ss.; C. FERRI, *Procedimenti cautelari a tutela del credito. Il sequestro conservativo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2000, 80; POTOTSCHNIG, *Il sequestro conservativo*, in *Il nuovo processo cautelare*, a cura di Tarzia, Padova 1993, 17; VELLANI, *La conversione del sequestro conservativo in pignoramento*, Milano 1955, 67. In senso contrario FORTINO, voce *Sequestro conservativo e convenzionale*, in *Enc. Dir.* XLII, Milano 1990, 71.

⁴⁷ In questo senso Trib. Biella (ord.), 6 novembre 2008, in <http://www.personaedanno.it/impresa-societa-fallimento>; Trib. Brindisi (ord.), 1 febbraio 2011, in <http://www.diritto-in-rete.com/sentenza.asp?id=1022> che concede il sequestro conservativo di una quota partecipativa di una

s.n.c. in quanto, *«dotata di un valore economico positivo, può in astratto costituire voce del patrimonio del singolo socio nei termini di cui all'art. 2740 c.c.»*. In riferimento alla questione della trasferibilità delle quote il tribunale, ha considerato che pur essendo previsto nell'atto costitutivo della società il diritto di prelazione e il consenso degli altri soci in caso di trasferimento, l'esiguo numero dei soci (due) e la partecipazione assolutamente minoritaria dell'altro socio (5%), rendono di fatto libera la trasferibilità della quota. A conferma di tale assunto la corte pugliese considera che si era già verificata una modificazione societaria e che comunque l'esiguo numero dei soci non avrebbe consentito neppure di fatto l'esercizio del diritto di prelazione; in questa eventualità la società sarebbe stata infatti esposta al rischio di scioglimento per venir meno della pluralità imposta dall'art. 2272, n. 4, c.c. Così anche Trib. Piacenza (decr.) 18 gennaio 1995, in *Soc.*, 1995, 824, con nota di NATALE, *Sequestro conservativo predisposto su utili e quota dell'accomandante*.

Di avviso contrario, Trib. Napoli (ord.), 11 febbraio 2011, in <http://www.iussit.eu>, che ha dichiarato la nullità del sequestro conservativo, nonché del pignoramento, di quote di s.a.s., in quanto lo statuto prevedeva *«la libera cedibilità della quota ai soci solo nell'ambito di ciascuna stirpe, mentre la cessione fuori di ogni stirpe è ammessa solo con il consenso di tutti i soci»*.